

Bari, 24 febbraio 2018

Preg. mo Sig.
Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia
Dott. Geol. Salvatore Valletta
Via Junipero Serra 19
70125 - BARI

1

PEC: presidente.orgpuglia@epap.sicurezza postale.it

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse V - Azione 5.1 - intervento di bonifica e messa in sicurezza di cavità antropiche nell'area urbana e suburbana; Servizi tecnici di ingegneria e architettura. Procedura aperta di gara per l'affidamento delle Attività preliminari di supporto alla progettazione, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative all'Intervento di Bonifica e messa in sicurezza di cavità antropiche nell'area urbana e suburbana bandita dall'Unione dei Comuni della Grecia Salentina - centrale unica di committenza - CUP: F86J16000560006 - CIG: 6708312230.

Riscontro richiesta parere legale.

Egregio Sig. Presidente,

nel riscontrare, con la presente, la Sua richiesta di parere di cui all'oggetto, di seguito riassumo brevemente i fatti da cui la richiesta stessa ha tratto origine.

Rammento che il 30/05/2016 la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina (in seguito: S.A.) bandiva una procedura aperta per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi tecnici relativi alle “attività preliminari di supporto alla progettazione, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative all'Intervento di Bonifica e messa in sicurezza di cavità antropiche nell'area urbana e suburbana - CUP: F86J16000560006 - CIG: 6708312230”.

In particolare, il **punto III.2.3)** del bando, rubricato “Capacità tecnica”, richiedeva le seguenti “Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

b) servizi art. 83, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data del bando, per un importo non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi, così identificati in base all'art. 8 e

alla tavola Z-1 del d.m. n. 143 del 2013:

ID S.04 (classe/categoria: IX/b), grado di complessità G = 0,90, importo: euro 2.000.000,00;

Importo totale dei lavori oggetto di intervento: circa euro 2.000.000,00; (...)”.

2

Alla procedura in oggetto partecipava il RTP composto dall'ing. Antonio Maglio, quale capogruppo mandatario, e dal Dott. Geol. Pietro Pepe, dal Dott. Geologo Francesco Ligori e dalla Dott.ssa Geol. Francesca Lagna, quali mandanti; tale RTP risultava aggiudicatario all'esito delle operazioni di gara.

Il RTP ing. Paolo Greco, classificatosi al secondo posto, formulava alla S.A. istanza di accesso agli atti di gara; detta istanza veniva accolta e gli atti richiesti venivano trasmessi.

In seguito, con diffida del 10/02/2018 a firma dell'Avv. Francesco Zacà, il RTP ing. Greco chiedeva alla S.A. l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore del RTP ing. Maglio.

Ciò in quanto, a suo dire, il RTP ing. Maglio, al fine di raggiungere il requisito minimo richiesto dalla *lex specialis* al surriportato punto III.2.3, lettera b), con riferimento alla “*Capacità tecnico-organizzativa*” si era indebitamente avvalso della dichiarazione del Dott. Geol. Pietro Pepe.

Più precisamente, nella propria domanda di partecipazione il Dott. Geol. Pepe aveva dichiarato di aver svolto, negli ultimi dieci anni, attività rientranti nella ID opere S.04 – grado complessità IX/b per l'importo di € 1.866.975,70, ossia l'attività di “*progettazione e direzione lavori per le attività di indagini geognostiche e bonifica delle cavità antropiche ubicate nel Comune di Altamura in località Chiancone*” e l'attività di “*progettazione e direzione lavori per le attività di indagini geognostiche e bonifica delle cavità antropiche ubicate nel Comune di Altamura in via Bari per conto della società Edil Project Simone*”.

Orbene, a parere del RTP ing. Greco la dichiarazione del Dott. Geol. Pepe sarebbe “*erronea, fallace e, comunque, inidonea a dimostrare il possesso del requisito di ordine tecnico di cui sopra sotto diversi profili*” in quanto, in sintesi: a) le opere identificate dalla Categoria S.04, essendo

relative a “Strutture”, non rientrerebbero nella competenze professionali del Geologo, ma soltanto in quelle dell’Ingegnere e dell’Architetto; b) il Geologo giammai potrebbe attestare il possesso di requisiti in merito ai “servizi di progettazione” in quanto non sarebbe competente ad occuparsi degli stessi.

Con nota del 13/02/2018 il RTP Ing. Maglio ha inteso confutare gli assunti di cui alla predetta diffida, esponendo alla S.A. che: a) “*ai sensi dell’art 41 del DPR 328 del 2001 rientrano fra le competenze del geologo anche quelle relative alla Progettazione di interventi geologici strutturali e non strutturali (fra cui rientra sicuramente l’intervento oggetto dell’appalto)*”; b) “*la relazione geologica in generale rappresenta un elaborato progettuale che deve essere contenuto in tutte le categorie di progettazione ivi compresa la S.04*”; c) “*le attività di progettazione e direzione lavori delle indagini geognostiche (attività rilevante anche nell’ambito del bando del Comune di Cutrofiano) eseguite dal Dott. Pietro Pepe sono una parte dell’intera attività professionale svolta nell’ambito della progettazione e direzione dei lavori di bonifica*”.

Ciò premesso, il Dott. Geol. Pepe, con propria nota, ha rappresentato la surriferita vicenda a codesto Ordine; il Presidente dell’Ordine, a sua volta, ha chiesto al sottoscritto di esprimere parere legale sulle questioni appena descritte.

* * *

Ai sensi dell’art. 41, D.P.R. 328/2001: “**Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, (...)**”, tra l’altro, “*in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l’uso di metodologie innovative o sperimentali: (...)*

b) l’individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l’analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l’eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l’esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e

*consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e **progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;***

*d) il reperimento, la valutazione e gestione delle **georisorse**, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, **progettazione e direzione dei lavori;** l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; (...)*

*g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; **la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali.** (...)"*

Alla luce dell'inequivoco dato normativo, pertanto, è evidente che al Tecnico Geologo debba essere attribuita anche la qualifica di "progettista", relativamente a quanto riservato alla sua esclusiva competenza. E tale attività di progettazione, per espressa volontà del Legislatore, concerne gli interventi geologici sia strutturali che non strutturali.

Nella specie, l'oggetto dell'attività dichiarata era specificamente quello della progettazione delle indagini geognostiche e bonifica delle cavità antropiche, sicchè è a mio avviso indubbia la sua pertinenza.

La normativa di settore prevede infatti, come noto, che la relazione geologica sia un documento progettuale presente nelle diverse fasi di sviluppo del progetto e relativamente a **tutte** le categorie di progettazione (**compresa la S.04**): il Geologo ricopre dunque il ruolo di **progettista di attività specialistica**, non subappaltabile, la cui finalità è la (a dir poco fondamentale) definizione del livello di pericolosità geologica, del modello geologico di riferimento e delle prescrizioni geologiche sul progetto.

Tale assunto è altresì suffragato dall'orientamento costante della giurisprudenza, ad

avviso della quale *“ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 comma 1 lett. a), e 35, co. 1, d.P.R. 5.10.2010, n. 207 il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere, inter alia, la relazione geologica, e ciò anche a prescindere dall'espreso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell'ambito della lex specialis di gara; la necessità della relazione geologica, anche in sede di progettazione esecutiva, resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell'offerta tecnica; in base al cit. art. 35 le relazioni specialistiche, tra cui quella geologica, costituiscono una parte coesenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio - e non come meri collaboratori - i professionisti cui spetta redigerle; una volta qualificato come progettista il professionista in parola (il geologo) è evidente che trovi applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell'art. 91 del codice dei contratti, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; ne consegue la necessità di individuare, sin dall'offerta, il nominativo del professionista che redigerà, in sede di esecuzione della commessa, la relazione geologica da allegare al progetto esecutivo” (C. Stato, Sez. V, 22/11/2017, n. 5441 ; C. Stato, Sez. V, n. 1595/2016).*

Giova precisare che i suesposti principi sono validi ed efficaci anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che *“anche nel vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici si afferma la necessità di garantire l'indispensabile presenza diretta del Geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire, quindi, eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che l'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”* (C. Stato, Sez. III, 07/07/2017, n. 3364).

Alla stregua di quanto precede, quanto assunto dal TAR del Lazio nella sentenza n. 4243/2017 (richiamata in diffida dal RTP Ing. Greco) in merito alla pretesa incompetenza del Geologo a svolgere attività di progettazione risulta palesemente superato.

Il Giudice d'appello, infatti, ha chiaramente respinto la tesi seguita dal TAR romano laddove affermava che *“il geologo non può attestare i requisiti circa i servizi di progettazione poiché non si occupa di essi ma solo della redazione della relazione geologica”*.

Che l'assunto sia erroneo e contraddittorio lo dimostra il fatto che **proprio la redazione della relazione geologica presuppone lo svolgimento, da parte del Geologo, di un'attività di progettazione a carattere altamente specialistico e qualificato, per giunta di sua esclusiva competenza e non subappaltabile per Legge.**

6

Il Geologo, poi, come si evince dalla norma surriportata, è certamente competente ad effettuare la progettazione per le attività di indagine geognostica e di bonifica, nonché a redigere il relativo progetto esecutivo.

Il Geologo, invero, è competente a progettare la c.d. “**campagna geognostica**”, ossia l'insieme delle indagini, dirette ed indirette, finalizzate alla definizione del modello geologico e geotecnico del sottosuolo. Tale progettazione, come noto, è parte necessaria, integrante ed inscindibile di tutta la complessiva progettazione di un'opera e/o di un intervento a realizzarsi, relativamente a **tutte** le Categorie di progettazione, ivi compresa la **S.04**.

In conclusione, alla luce della normativa di settore e dell'orientamento costante della giurisprudenza, deve ritenersi che il Geologo è competente a svolgere attività di progettazione relativamente alle materie di sua pertinenza e, dunque, che ben possa attestare all'interno di un RTP, nell'ambito della formulazione di un'offerta di partecipazione ad una gara, i propri requisiti circa i servizi di progettazione.

Confidando di aver risposto esaurientemente ai quesiti formulati e restando comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Marco Lancieri

